

F.I.B.I.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 21.06.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "Gara Nazionale" svoltasi presso "ASD PALABILIARDO CONEGLIANO" dal 10 al 18 giugno 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista il giocatore ROMAGNOLO Franco e riferiva "[omissis] il sig. Romagnolo si reca invece al bar della sala biliardo dove ordina e consuma una bibita ed un panino [omissis] faccio notare al sig. Romagnolo che la chiamata è già stata effettuate e che siamo già un bel po' fuori dall'orario stabilito [omissis] il sig. Romagnolo si rivolge a me con le seguenti parole Porco Dio, non ho mica i secondi [omissis] vuoi squalificarmi dai squalificami";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a)

d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;

- *l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*

- *i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti del direttore di gara e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.*

- *questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo*



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “Gara Nazionale” svoltasi presso “ASD PALABILIARDO CONEGLIANO” dal 10 al 18 giugno 2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un giocatore nei confronti degli organi preposti al buon funzionamento della gara – con frasi ripetutamente

offensive - alla presenza di molto pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta ROMAGNOLO Franco, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Inoltre al termine della partita il predetto non dimostrava alcun pentimento sui fatti posti in essere.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. ROMAGNOLO Franco nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. ROMAGNOLO Franco ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., ROMAGNOLO Franco da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.




Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato ROMAGNOLO Franco ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 06 luglio 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Rosso', written over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'.